



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 35991/2018

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice, Stefano Miglietta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/3/2019;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che

- _____, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale versa, ha proposto un piano del consumatore nel quale, in sintesi, sono previsti:
 - il pagamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 14.000,00 con le seguenti modalità:
 - versamento di € 9.000,00 in sessanta rate mensili dell'importo di € 150,00 ciascuna, nel solo caso di omologa del piano del consumatore e a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
 - versamento di € 5.000,00 a titolo di parte della tredicesima, € 500,00, e parte della quattordicesima, € 500,00, maturate rispettivamente nei mesi di dicembre del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e luglio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 che verranno versati sul conto della procedura entro il quindicesimo giorno successivo alla data di incasso dell'emolumento;
 - la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura entro 14 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, questi ultimi nella misura del 17,3%;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, nel procedimento in esame non si è costituito alcun creditore pertanto rinunciando a presentare osservazioni sul piano medesimo;
- il debitore ha, quindi, insistito per l'omologazione del piano del consumatore;



considerato che

- essendo pacifica la qualità di consumatore della ricorrente, il Tribunale deve accertare l'assenza della condizione soggettiva ostativa all'omologa prevista dall'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, secondo il quale il giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- la debitrice ha affermato di aver assunto alcuni debiti al fine di garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'ex coniuge (in particolare, prestazione di una fideiussione personale a garanzia di una linea di credito in affidamento di conto corrente), e di non aver più potuto rispettare le obbligazioni assunte in seguito alla separazione dal marito;
- i documenti in atti comprovano le seguenti circostanze:
 - il reddito della ricorrente al momento dell'assunzione dei debiti era tale da consentire il rispetto degli impegni assunti;
 - con sentenza del Tribunale di Torino omologata il 9 giugno 2014, la ricorrente si è separata dal marito, il quale si è impegnato a tenere indenne la ricorrente da ogni obbligazione sulla stessa gravante e derivante dai contratti da lei sottoscritti per favorire la sua attività imprenditoriale e a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00;
 - l'ex coniuge, tuttavia, non ha versato regolarmente l'assegno di mantenimento alla ricorrente e non ha estinto i propri debiti, garantiti dalla ricorrente;
 - la ricorrente non possiede attualmente beni prontamente liquidabili, avendo ceduto l'immobile di proprietà in data 19 dicembre 2013 per coprire il mutuo;
 - l'importo dello stipendio mensile non consente alla ricorrente di far fronte né alle spese necessarie di sostentamento familiare né alla soddisfazione integrale dei creditori;
- sulla base di tali documenti e delle allegazioni della parte, avvalorata dall'Attestazione e dalla Relazione particolareggiata dell'O.C.C., risulta verosimile che la ricorrente versi nell'attuale stato di sovraindebitamento a causa del mancato rispetto da parte dell'ex coniuge degli impegni assunti in sede di separazione;
- infine, al fine della presente decisione, non possono essere trascurate le novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla *“ristrutturazione dei debiti del consumatore”*: deve infatti rilevarsi che la nuova normativa – con la quale, in attesa della sua entrata in vigore, ci si deve confrontare nell'interpretare le norme vigenti in un'ottica di coordinamento e razionalizzazione del sistema – subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al debitore di *“colpa grave, malafede e frode”* nella determinazione dello stato di sovraindebitamento (art. 69, comma 1), da escludersi nel caso di specie;



ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- la ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C.;
- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all'omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, ad eccezione di quelle esaminate e superate in questa sede;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Torino, 21 giugno 2019

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

